

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE 4A CIVILE

N. 4013/2022 RG

Il Giudice designato,

rilevato che trattasi di proposta di accordo di composizione della crisi;

dispone

che la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it; e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari www.tribunale.bari.it e www.giustizia.bari.it avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico dell'istante;

ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo del bene immobile di cui alla proposta;

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

dispone



che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso;

riserva

all'esito dell'udienza di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale *ex art.* 12, comma 1, l. n. 3/2012.

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria ai ricorrenti e all'Avv. Sabrina Fiore nella sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi.

Bari, 13/12/2022

Il Giudice – Carlotta Soria

